



COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
Provincia di Reggio Emilia
P.zza Repubblica, 1 - CAP 42027

Delibera di CONSIGLIO COMUNALE COPIA

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE

n. 66 del 27/09/2012

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MINICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE (IMU) E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI - MODIFICA DELIBERA DI C.C.n.58 DEL 23.07.2012 ED APPROVAZIONE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI AI SENSI DELL'ART.52 DEL DLGS N.446/1997**

L'anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 20,00 nella Sala della Rocca, in sessione straordinaria e seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Sig. FICO GIUSEPPE nella sua qualità di CONSIGLIERE.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori Consiglieri:

COLLI PAOLO	Presente
FICO GIUSEPPE	Presente
FERRARI BARBARA	Presente
VITALE SALVATORE	Presente
MOHAMED GHANM Ramy	Presente
BOCCONI ALBERTO	Presente
BRONZONI GIOVANNA	Presente
GHIRELLI GIANCARLO	Presente
GIROLDINI ILLER	Presente
ARDUINI EMANUELA	Presente
LUCARELLI OTTORINO	Presente
BALDI NANDA	Presente
REVERBERI DANIELE	Presente
NARDINI STEFANO	Ass. giust.
MONTANARI ELENA	Presente
DELMONTE GABRIELE	Presente
RICCO' GIORGIA	Presente

Ne risultano presenti n.16 e assenti n. 1

Assessori non Consiglieri:

COSTI ANDREA	Assente
LEONCINI GIANNI	Presente
DALIA MARCO	Presente
FINETTI ALESSANDRA	Presente

Assiste il Dott. GANDELLINI STEFANO SEGRETARIO COMUNALE del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il CONSIGLIERE, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: =====

IL PRESIDENTE GIUSEPPE FICO introduce l'argomento di cui al presente punto all'ordine del giorno.

L'ASSESSORE ALESSANDRA FINETTI dice che c'è un affievolimento dei principi giuridici. A livello ministeriale un tavolo tecnico sta ridefinendo le regole Imu.

ESCE DALLA SALA LA CONSIGLIERA GIOVANNA BRONZONI - IL NUMERO DEI PRESENTI SCENDE A 15.

L'ASSESSORE ALESSANDRA FINETTI prosegue dicendo che uno dei problemi dell'Imu è anche relativa ai fabbricati rurali. È in corso la revisione del catasto e lo stesso è nel caos totale e 23 milioni di case in Italia sono censite come case popolari.

RIENTRA IN SALA LA CONSIGLIERA GIOVANNA BRONZONI - IL NUMERO DEI PRESENTI SALE A 16.

L'ASSESSORE ALESSANDRA FINETTI ribadisce che il problema è quindi il catasto e bisogna rifondare tutto. Il Comune si è trovato nella condizione di rivedere le aliquote ad eccezione delle prime case. Quasi tutti i Comuni della provincia hanno ritoccato l'aliquota dell'abitazione principale. Le scelte operate sono quelle di aumentare allo 0,95% per gli uffici e studi privati, 1,05% istituti di credito e 1,02 aree fabbricabili e 0,91 aliquota ordinaria per altri fabbricati. L'aliquota media nazionale per gli altri fabbricati è 0,95. Le aliquote di bilancio erano state approvate rispetto alla situazione presente a quella data. La situazione di oggi è diversa e ci si è adeguati. Oggi la scelta è di differenziare alcune categorie ed è un segnale politico a cui anche noi ci accodiamo che tiene conto di una serie di evoluzioni come da circolare anche dell'Anci e la maggior parte dei Comuni andrà in questa direzione per affermare la propria autonomia regolamentare.

IL CONSIGLIERE DELMONTE GABRIELE del Gruppo Lega Nord rimarca che la loro posizione era già stata esposta anche all'epoca sulla divisione delle aliquote per categorie. Voto contrario in quanto lo 0,91 è squilibrato e troppo elevato. L'1,05 è condivisibile e forse si poteva arrivare al massimo e stessa cosa per le aree fabbricabili. Il voto sarà contrario.

LA CONSIGLIERA GIORGIA RICCO' del Gruppo Partito della Rifondazione Comunista dice che apprezziamo molto il fatto che si sia riusciti a mantenere l'aliquota sulla prima casa allo 0,4. E' apprezzabile che ci sia lo sforzo di mantenerla allo 0,4 e apprezzabile il fatto di aver aumentato la tassazione sulle banche. L'indirizzo politico è apprezzabile ma il voto sarà di astensione con un riconoscimento del coraggio di aver mantenuto questa cosa.

IL SINDACO PAOLO COLLI sottolinea che lo 0,91 rimane nella fascia medio - bassa anche a livello provinciale. Ci siamo allineati alla media verso il basso. Questa decisione vuol essere un segnale politico chiaro.

Nessun altro chiede la parola

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 23 luglio 2012 avente per oggetto "Approvazione aliquote imposta Municipale propria sperimentale (IMU) e disposizioni regolamentari - Modifica delibera di C.C. n. 23 del 11 aprile 2012 ed approvazione disposizioni regolamentari ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997" con la quale sono state approvate le aliquote per l'anno 2012, sulla base delle quali è stato stimato l'ammontare del gettito dell'IMU previsto nel bilancio di previsione 2012, di seguito riportate:

0,4 per cento

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE .

Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore **e il suo nucleo familiare** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. **Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.** L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Questa aliquota si applica, fermi restando i requisiti dell'abitazione principale, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio che, ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale propria, si intende, in ogni caso, assegnata a titolo di diritto di abitazione.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

DETRAZIONE

Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione

	<p>principale.</p> <p>L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00</p>
0,46 per cento	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</p> <p>Si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli</p> <p>ex Istituti autonomi per le case popolari; in entrambi i casi si applica esclusivamente la detrazione di base di € 200,00 prevista per l'abitazione principale (art. 8 c. 4 del d.lgs. 504/1992).</p>
0,20 per cento	<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis del D.L.30.12.1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.02.1994, n.133.</p>
0,85 per cento	<p>Aliquota ordinaria (terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati, ecc....).</p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.</p>

VERSAMENTO MINIMO

Non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi per somme inferiori a € 12,00 di imposta annua complessiva.

DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI

- 1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con obbligo di relativa dichiarazione IMU.**
- 2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.**
- 3. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio Tributi la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando documentazione con provante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente il personale tecnico del Comune provvederà entro 10 giorni ad accertare la sussistenza dei requisiti anche**

attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione

sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Un originale della dichiarazione di cui al primo periodo dovrà essere allegato alla dichiarazione IMU relativa all'immobile ed all'annualità per la quale si richiede l'agevolazione, da presentarsi, a pena decadenza dell'eventuale beneficio, entro i termini di legge. La dichiarazione IMU esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Per l'anno d'imposta 2012 le dichiarazioni di cui al primo periodo presentate all'Ufficio entro la data di scadenza prevista per il versamento della rata d'acconto possono spiegare efficacia retroattiva sin dal 01 gennaio 2012, ricorrendone i requisiti di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo per i quali il soggetto passivo dovrà fornire prova.

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
5. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 65 di pari seduta avente per oggetto: "Ricognizione stato attuazione dei programmi - Presa atto del permanere degli equilibri generali di bilancio - art. 139 del D.Lgs 268/2000" con la quale si rilevano mancate risorse per un ammontare di circa € 347.000,00;

DATO ATTO che è stato eseguito un capillare controllo su tutti i capitoli di bilancio e dopo aver rilevato la possibilità di operare tagli di spesa per un ammontare di circa € 50.000,00 si è constatato che comunque, per garantire il pareggio di bilancio mancano risorse per circa € 347.000,00 ed occorre intervenire, pertanto, modificando le aliquote IMU;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 "Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni";

RITENUTO necessario, allo scopo di garantire l'equilibrio generale di bilancio, procedere a modificare la delibera di C.C. n. 58 del 23 luglio 2012 ed approvare le disposizioni regolamentari, sostituendo lo schema soprariportato con il seguente:

	ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE .
--	---

<p><u>0,4 per cento</u></p> <p><u>DETRAZIONE</u></p>	<p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>Questa aliquota si applica, fermi restando i requisiti dell'abitazione principale, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio che, ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale propria, si intende, in ogni caso, assegnata a titolo di diritto di abitazione.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <u>€ 200,00</u> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p>Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di <u>€ 50,00</u> per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</p> <p>L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di <u>€ 400,00</u> e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare <u>€ 600,00</u></p>
<p>0,46 per cento</p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</p> <p>Si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli</p> <p>ex Istituti autonomi per le case popolari; in entrambi i casi si applica esclusivamente la detrazione di base di € 200,00 prevista per l'abitazione principale (art. 8 c. 4 del d.lgs. 504/1992).</p>
<p>0,20 per cento</p>	<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis del D.L.30.12.1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.02.1994, n.133.</p>

0,95 per cento	Uffici e studi privati (A/10)
1,05 per cento	Istituti di credito, cambio ed assicurazione (con fine di lucro) (D/5)
1,02 per cento	Aree fabbricabili
0,91 per cento	Aliquota ordinaria (terreni agricoli, altri fabbricati, ecc... Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.

VERSAMENTO MINIMO

Non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi per somme inferiori a € 12,00 di imposta annua complessiva.

DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI

- 6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con obbligo di relativa dichiarazione IMU.**
- 7. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.**
- 8. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio Tributi la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando documentazione con provante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente il personale tecnico del Comune provvederà entro 10 giorni ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Un originale della dichiarazione di cui al primo periodo dovrà essere allegato alla dichiarazione IMU relativa all'immobile ed all'annualità per la quale si richiede l'agevolazione, da presentarsi, a pena decadenza dell'eventuale beneficio, entro i termini di legge. La dichiarazione IMU esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Per l'anno d'imposta 2012 le dichiarazioni di cui al primo periodo presentate all'Ufficio entro la data di scadenza prevista per il versamento della rata d'acconto possono esplicitare efficacia retroattiva sin dal 01 gennaio 2012, ricorrendone i requisiti di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo per i quali il soggetto passivo dovrà fornire prova.**
- 9. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.**
- 10. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere**

determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.

DATO ATTO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando all'aliquota base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;

RITENUTO pertanto approvare le aliquote e le disposizioni regolamentari soprariportate che vanno a sostituire quelle approvate con delibera di C.C. n. 58 del 23 luglio 2012;

ACQUISITO il parere favorevole di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata, che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

CONSIGLIERI PRESENTI - N. 16

VOTI FAVOREVOLI - N. 12

VOTI CONTRARI - N. 3 - Consiglieri Elena Montanari del Gruppo Il Popolo della Libertà, Daniele Reverberi e Gabriele Delmonte del Gruppo Lega Nord;

ASTENUTI - N. 1 - Consigliera Giorgia Riccò del Gruppo Partito della Rifondazione Comunista.

DELIBERA

- di approvare, per i motivi espressi nelle premesse, le modifiche alla delibera di C.C. n. 58 del 23 luglio 2012 e le disposizioni regolamentari dell'imposta municipale propria sperimentale di seguito riportate:

<p><u>0,4</u> per cento</p>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE .</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto</p>
------------------------------------	---

<p style="text-align: center;"><u>DETRAZIONE</u></p>	<p>unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>Questa aliquota si applica, fermi restando i requisiti dell'abitazione principale, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio che, ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale propria, si intende, in ogni caso, assegnata a titolo di diritto di abitazione.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <u>€ 200,00</u> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p>Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di <u>€ 50,00</u> per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</p> <p>L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di <u>€ 400,00</u> e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare <u>€ 600,00</u>.</p>
<p style="text-align: center;">0,46 per cento</p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</p> <p>Si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli</p> <p>ex Istituti autonomi per le case popolari; in entrambi i casi si applica esclusivamente la detrazione di base di € 200,00 prevista per l'abitazione principale (art. 8 c. 4 del d.lgs. 504/1992).</p>
<p style="text-align: center;">0,20 per cento</p>	<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis del D.L.30.12.1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.02.1994, n.133.</p>
<p style="text-align: center;">0,95 per cento</p>	<p>Uffici e studi privati (A/10)</p>
<p style="text-align: center;">1,05 per cento</p>	<p>Istituti di credito, cambio ed assicurazione (con fine di lucro) (D/5)</p>
<p style="text-align: center;">1,02 per cento</p>	<p>Aree fabbricabili</p>
<p style="text-align: center;">0,91 per cento</p>	<p>Aliquota ordinaria (terreni agricoli, altri fabbricati, ecc....).</p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.</p>

VERSAMENTO MINIMO

Non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi per somme inferiori a € 12,00 di imposta annua complessiva.

DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI

- 11. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con obbligo di relativa dichiarazione IMU.**
- 12. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.**
- 13. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio Tributi la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando documentazione con provante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente il personale tecnico del Comune provvederà entro 10 giorni ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Un originale della dichiarazione di cui al primo periodo dovrà essere allegato alla dichiarazione IMU relativa all'immobile ed all'annualità per la quale si richiede l'agevolazione, da presentarsi, a pena decadenza dell'eventuale beneficio, entro i termini di legge. La dichiarazione IMU esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Per l'anno d'imposta 2012 le dichiarazioni di cui al primo periodo presentate all'Ufficio entro la data di scadenza prevista per il versamento della rata d'acconto possono esplicitare efficacia retroattiva sin dal 01 gennaio 2012, ricorrendone i requisiti di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo per i quali il soggetto passivo dovrà fornire prova.**
- 14. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.**
- 15. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

IN CONSIDERAZIONE dell'urgenza che riveste l'esecuzione della presente deliberazione;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

CONSIGLIERI PRESENTI - N. 16

VOTI FAVOREVOLI - N. 12

VOTI CONTRARI - N. 3 - Consiglieri Elena Montanari del Gruppo Il Popolo della Libertà, Daniele Reverberi e Gabriele Delmonte del Gruppo Lega Nord;

ASTENUTI - N. 1 - Consigliera Giorgia Riccò del Gruppo Partito della Rifondazione Comunista.

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MINICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE (IMU) E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI - MODIFICA DELIBERA DI C.C.n.58 DEL 23.07.2012 ED APPROVAZIONE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI AI SENSI DELL'ART.52 DEL DLGS N.446/1997**

Parere del Responsabile del Settore/ U.O. proponente,
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Visto, si dà _____PARERE FAVOREVOLE_____ in ordine alla regolarità tecnica.

Montecchio Emilia, il 18-09-2012

Il Responsabile del Settore/U.O.
F.to *REVERBERI MARILENA*

Note:

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MINICIPALE PROPRIA
SPERIMENTALE (IMU) E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI - MODIFICA
DELIBERA DI C.C.n.58 DEL 23.07.2012 ED APPROVAZIONE DISPOSIZIONI
REGOLAMENTARI AI SENSI DELL'ART.52 DEL DLGS N.446/1997

*Parere del Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.*

Visto, si dà _____ in ordine alla regolarità contabile.

Montecchio Emilia, il

*Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to*

Note:

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to FICO GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GANDELLINI STEFANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 08-10-2012.

Montecchio Emilia, il 08-10-2012

IL V.SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GANDELLINI STEFANO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Montecchio Emilia, il 08-10-2012

COMUNALE

STEFANO

IL V.SEGRETARIO
Dott. GANDELLINI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

() E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs 267/2000.

() E' stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data 08-10-2012 giorno di pubblicazione (art. 125, D.Lgs 267/2000).

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 18-10-2012

() Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, co.4, D.Lgs 267/2000).

() Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, co.3, D.Lgs 267/2000).

Montecchio Emilia, il 18-10-2012

IL V.SEGRETARIO COMUNALE

